



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 31/05/2004

OGGETTO:

COSTITUZIONE SOCIETA' A.R.L. PER LA GESTIONE DEI PORTI TURISTICI E COMMERCIALI. APPROVAZIONE STATUTO. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

L'anno duemilaquattro il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10,00 nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
SORRENTINO GIOVANNI	X	
FERRANDINO PAOLO	X	
MANFREDI ROMEO	X	
PIRICELLI ANTONIO		X
BALESTRIERI PASQUALE	X	
SCOTTI GENNARO	X	
MOLLO LUIGI	X	
BERNARDO CARMINE	X	
MONTAGNA LUCA	X	
DI MEGLIO BIAGIO	X	
TELESE LUIGI		X
FARESE NICOLA	X	
PILATO RAFFAELE		X
IANNOTTA SANDRO	X	
DI VAIA DOMENICO		X
FERRANDINO VINCENZO	X	
BOCCANFUSO LUIGI		X
FERRANDINO CHRISTIAN	X	
MESSINA MICHELANGELO	X	
TRANI FRANCESCO	X	

Totale presenti 16 Totali assenti 05

Si dà atto che in corso di seduta sono entrati i consiglieri Luigi Telese, Domenico Di Vaia, Raffaele Pilato e si sono allontanati i consiglieri Biagio DI Meglio, Raffaele Pilato, Vincenzo Ferrandino e Pasquale Balestrieri.

Presenti N.15

Assenti N.6

Il **Presidente** invita alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 4 all'o.d.g., di cui all'oggetto, dando atto della proposta agli atti.

Non essendovi alcun intervento da parte dei consiglieri **il Presidente**, sottopone a votazione, per appello nominale l'argomento di cui in oggetto e lo stesso viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che la Regione Campania nelle "Linee Programmatiche per lo Sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica" , relativamente al Porto di *Ischia*, *ne ha subordinato l'adeguamento ad un più complessivo Piano di Recupero dell'intera area portuale che dovrà prevedere la riorganizzazione degli spazi in ragione della coesistenza di una molteplicità di funzioni quali: diporto nautico (stanziale, stagionale e in transito), vie del mare, commercio e pesca, sport nautici, emergenza e sicurezza ed inoltre, interventi da programarsi a terra in relazione alla riorganizzazione delle attività cantieristiche, alla dotazione di aree di parcheggio, di terminal dei trasporti, di aree attrezzate per l'imbarco dei veicoli;*

ATTESA l'opportunità di costituire una società a responsabilità limitata per l'attività di gestione dei porti turistici e commerciali nonché degli approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti , navi ed imbarcazioni da diporto etc., secondo apposito statuto;

PRESO atto che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.129 del 26.05.2004, in quanto Organo esecutivo di proposizione ed impulso ai sensi dell'art.48 del TUEL n.267/2000, ha sottoposto al Consiglio Comunale la costituzione di una Società per la gestione delle problematiche relative al Porto, e lo schema di Statuto societario;

VISTO lo schema di Statuto formato da n.39 articoli che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta, così come presentata, meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che con proprio precedente atto si è approvato lo strumento di programmazione economica finanziario anno 2004, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2004/2006;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

AD unanimità di voti resi dai quattordici consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

- per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente riportato, anche se materialmente non trascritto:

1. Costituire una Società a. r.l., con sede in Ischia, denominata "Ischia Risorsa Mare" avente il seguente oggetto sociale "L'attività di gestione dei porti turistici e commerciali nonché di approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti, navi ed imbarcazioni da diporto, la gestione di centri di rimessaggio di impianti per il sollevamento di natanti, capannoni per officina e tutte le attrezzature e gl'impianti connessi all'attività svolta. La società potrà inoltre gestire previa concessione qualunque bene demaniale pubblico.

La società potrà gestire ed effettuare attività di servizi a favore di enti pubblici locali riguardo a tutto ciò che riguarda la risorsa mare e di tutte le entrate a questa connesse. In particolare la società potrà effettuare l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di sanzioni amministrative ed entrate comunali e non, nonché di imposte, canoni e tariffe di servizi inerenti la fruizione degli specchi d'acqua e di altri spazi ed aree demaniali di cui abbia la disponibilità nel rispetto delle leggi e regolamenti.

La società potrà gestire nonché effettuare studi di fattibilità, progettazioni e costruzioni di: porti, infrastrutture in genere, ivi comprese le reti fognarie, idriche e telematiche connesse. Nell' ambito degli specchi d'acqua la società potrà gestire, sovrintendere all' organizzazione e prestare tutti i servizi che si renderanno opportuni e relativi a parchi marini e/o aree marine protette ivi comprese le funzioni di controllo e sorveglianza, guardia marina e/o costiera. La società in riferimento alle attività nautiche relativi agli specchi d'acqua ricevuti in concessione, o relativamente alle funzioni e/o servizi prestati agli enti gestori delle stesse, potrà previa predisposizione e ottenimento di tutti gli atti e/o autorizzazioni necessarie con i relativi enti competenti, effettuare i controlli per il rispetto delle leggi , regolamenti, ordinanze e decreti vigenti, ed elevare contestazioni per le infrazioni commesse dagli utenti.

La società potrà promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi nell'ambito alle attività connesse alla risorsa mare.

La società potrà assumere il personale necessario per la gestione, dare incarichi professionali di consulenza legale ed organizzativa e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie compreso il rilascio di avalli e fideiussioni, garanzie in genere e garanzie ipotecarie sui beni in concessione." per le attività di gestione dei porti turistici e commerciali nonché approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti, navi ed imbarcazioni da diporto etc, secondo apposito Statuto;

2. approvare come in effetti approva lo Statuto della costituenda Società formato da n.39 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

3. dare mandato alla Giunta Comunale di porre in essere tutti gli atti idonei e necessari alla costituzione della Società in parola, ivi compreso l'individuazione del Notaio per la formulazione dell'atto costitutivo.

4. individuare le risorse necessarie per la quota parte di capitale sociale a carico dell'Ente sul cap. 1801, esercizio finanziario 2004.

5. Allegare al presente atto il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Si dà atto che alle ore 13,55 il Presidente aggiorna i lavori consiliari alle ore 19,00.

STATUTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 –Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata *denominata*.....

Art. 2 – Durata

La società è contratta a tempo indeterminato

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto:

L'attività di gestione dei porti turistici e commerciali nonché di approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti, navi ed imbarcazioni da diporto, la gestione di centri di rimessaggio di impianti per il sollevamento di natanti, capannoni per officina e tutte le attrezzature e gl'impianti connessi all'attività svolta. La società potrà inoltre gestire previa concessione qualunque bene demaniale pubblico.

La società potrà gestire ed effettuare attività di servizi a favore di enti pubblici locali riguardo a tutto ciò che riguarda la risorsa mare e di tutte le entrate a questa connesse. In particolare la società potrà effettuare l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di sanzioni amministrative ed entrate comunali e non, nonché di imposte, canoni e tariffe di servizi inerenti la fruizione degli specchi d'acqua e di altri spazi ed aree demaniali di cui abbia la disponibilità nel rispetto delle leggi e regolamenti.

La società potrà gestire nonché effettuare studi di fattibilità, progettazioni e costruzioni di: porti, infrastrutture in genere, ivi comprese le reti fognarie, idriche e telematiche connesse. Nell'ambito degli specchi d'acqua la società potrà gestire, sovrintendere all'organizzazione e prestare tutti i servizi che si renderanno opportuni e relativi a parchi marini e/o aree marine protette ivi comprese le funzioni di controllo e sorveglianza, guardia marina e/o costiera. La società in riferimento alle attività nautiche relativi agli specchi d'acqua ricevuti in concessione, o relativamente alle funzioni e/o servizi prestati agli enti gestori delle stesse, potrà previa predisposizione e ottenimento di tutti gli atti e/o autorizzazioni necessarie con i relativi enti competenti, effettuare i controlli per il rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze e decreti vigenti, ed elevare contestazioni per le infrazioni commesse dagli utenti.

La società potrà promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi nell'ambito alle attività connesse alla risorsa mare.

La società potrà assumere il personale necessario per la gestione, dare incarichi professionali di consulenza legale ed organizzativa e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, garanzie in genere e garanzie ipotecarie sui beni in concessione.

Art. 4 – Sede

La società ha sede in Ischia (NA) *alla via lasolino n. 1 presso la sede del Municipio (preferibile indicare anche la via ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; altrimenti bisogna indicarlo nell'atto costitutivo)*

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro ed e' diviso in tante quote quanti sono i soci.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Art. 6 – Domiciliazione

IL domicilio dei soci, degli amministratori dei sindaci e del revisore se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7 – Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 8 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazioni di decisioni riguardanti :

- Il cambiamento dell'oggetto della società
- La trasformazione della società
- La fusione e la scissione della società
- La revoca dello stato di liquidazione
- Il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- Il compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 9 – quote e diritti dei soci.

La qualità di socio costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro venti giorni dal ricevimento, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata ovvero tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, e può essere altresì effettuata nello studio del professionista di fiducia della società stessa, in ogni caso, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Art. 10 – Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili a terzi, fermo restando il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Ogni socio ha diritto di prelazione sulle quote che gli altri soci intendano trasferire a terzi a qualsiasi titolo. Il socio cedente deve dare preventiva comunicazione della volontà di

dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, specificando il numero di quote oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, o il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione, in caso di cessione a titolo gratuito, il nominativo del cessionario/donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10(dieci) giorni dal ricevimento della succitata documentazione. Qualora il prospettato trasferimento fosse a titolo gratuito la comunicazione di cui sopra avverrà nel termine di 40 (quaranta) giorni, previa attestazione da parte del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, della congruità del prezzo richiesto per il diritto di prelazione sulle quote oggetto di trasferimento a titolo gratuito. In mancanza di detta attestazione di congruità, il prezzo di cessione sarà stabilito da una perizia giurata redatta da un dottore commercialista nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico.

Nel caso in cui un socio, intenda esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, dovrà manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in vendita, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, o all'Amministratore unico. Quest'ultimo, entro i successivi 10 (dieci) giorni, provvederà a darne comunicazione al socio alienante a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Il prezzo del trasferimento dovrà essere corrisposto alla stipula del relativo atto pubblico che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla manifestazione da parte dell'acquirente della volontà di acquistare.

Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio sarà libero di cedere a terzi le quote non optate.

Le modalità di alienazione sopra indicate possono essere ovviate, con una semplice dichiarazione di presa d'atto e benestare, sottoscritta anche separatamente da tutti gli altri soci.

Art. 11 – Esclusione

Non sono previste specifiche esclusioni del socio per giusta causa.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui decisione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Art. 12 – Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 ,9, e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale, fermo quanto previsto per l'ipotesi di esclusione.

Art. 13 – Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell' articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 14 – Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, c.c.

Art. 15 - Amministratori

La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci o del socio unico:

- 1) da un amministratore unico;
- 2) da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, secondo la decisione dei soci al momento della nomina .

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art. 16 – Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione , il socio Comune d'Ischia

Ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori.

I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio Comune d'Ischia personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 17 – Durata della carica, revoca , cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dal socio al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbia provveduto il socio o soci, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente.

Art. 19 – Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, procuratori e institori per il compimento di determinati atti determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Art. 20 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano acquisto o alienazione di beni immobili o diritti reali immobiliari, iscrizioni di ipoteche sui beni immobili sociali, cessioni di azienda o rami di azienda anche in affitto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21 – Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 22 – Compensi agli amministratori

Il compenso agli amministratori è stabilito dal socio Comune d'Ischia all'atto di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 23 – Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale che è composto da tre membri effettivi o da un solo membro effettivo o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

In tali casi tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qualora la nomina del sindaco o dei sindaci non è obbligatoria per legge i sindaci devono essere scelti fra...

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dal socio Comune d'Ischia all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 24 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Nei casi in cui la nomina è obbligatoria, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non è obbligatoria non possono essere nominati e se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 25 – Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o di decadenza subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 26 – Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile della società.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale.

I sindaci o il sindaco devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 27 – Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questo deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 28 – Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. La nomina degli amministratori fermo restando che la maggioranza degli stessi spetta al socio Comune di Ischia;
3. La nomina del sindaco o dei sindaci e del revisore;
4. Le modificazioni dello statuto;

5. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

Art. 29 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 30 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Nell'ambito della decisione è specificato il termine di conclusione del procedimento.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 31 – Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28 punti (4, 5, 6,) nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. In casi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco o dai sindaci e dal socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 32 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 33 – Deleghe

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori.

Art. 34 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 35 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28 comma 4, 5, 6, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art. 36 – Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 37 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso nominata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- Il numero dei liquidatori;
- In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile;
- A chi spetta la rappresentanza della società;
- I criteri in base al quale deve svolgersi la liquidazione;
- Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 38 – Versamento da parte dei soci

Le somme versate da soci alla società in conto finanziamento, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, sono improduttive di interessi. Il finanziamento può essere effettuato dai soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione non inferiore al 2 % del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 39 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da..... , il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta alla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

IL PRESIDENTE

SORRENTINO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

AMODIO GIOVANNI

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
